



Area Sviluppo Organizzativo, Risorse
Umane e Servizi Educativi
Direzione Risorse Umane, Formazione e
Servizi Educativi
Settore Servizi Ausiliari Educativi e
Scolastici
Servizio Bilancio, Acquisti e Contratti

Sede Palazzo Valmarana
S. Marco, 4091
30124 Venezia
gare.educativo@comune.venezia.it
servizieducativi@pec.comune.venezia.it
CF 00339370272

Addetta all'istruttoria: Chiara Bognolo

Responsabile Unico del Progetto: dott.ssa Maria-Luisa Lo Schiavo

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

1) Oggetto del contratto

Interventi di pulizia straordinaria in profondità delle cappe presso le cucine dei nidi "Trilli", "Fiordaliso", "Girasole" e "Pineta" del Comune di Venezia.

2) Decorrenza:

Il contratto decorre dalla data della stipula tramite MePA e termina il 28/11/2025.

3) Compenso:

I prezzi del servizio saranno quelli comunicati dall'operatore economico con Trattativa diretta.

4) Modalità di esecuzione del contratto:

L'operatore economico interessato a partecipare alla Trattativa diretta nel MePA dovrà produrre, pena l'esclusione e solo per via telematica, oltre all'offerta economica anche il presente Foglio "Condizioni Particolari di Contratto" firmato per accettazione, contenente le seguenti specifiche:

- al di fuori del termine indicato nella Trattativa diretta non sarà possibile inviare alcuna offerta;
- l'offerta dovrà riportare l'aliquota IVA da applicarsi ed essere comprensiva degli importi derivanti dai costi della manodopera e della sicurezza ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dei costi dei materiali da usare e quanto necessario per espletare il servizio presso le sedi dell'allegato "Schema offerta";
- il partecipante dovrà compilare e restituire l'allegato "Scheda offerta" inserendo il costo unitario e il totale complessivo. **Tale allegato deve formare parte integrante dell'offerta economica;**
- il partecipante dovrà formulare l'offerta utilizzando **esclusivamente lo "Schema di offerta" inserito** nella Trattativa;
- il partecipante dovrà compilare e restituire l'allegato "Dichiarazione offerta economica";
- il partecipante dovrà formulare l'offerta utilizzando **esclusivamente lo "Schema di offerta" inserito** nella Trattativa diretta;
- l'offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione;
- il partecipante si impegna a eseguire il servizio di pulizia delle cappe aspiranti presso le cucine dei nidi indicati, nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene, sicurezza e prevenzione incendi;

- gli interventi di pulizia dovranno avvenire nei giorni e negli orari preventivamente concordati, **con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi, al fine di evitare conseguenze in orari e giorni con presenza di alunni con rischio di interferenza**, con l'Ufficio Fabbisogni alla mail: fabbisogniscuole@comune.venezia.it che a sua volta le comunicherà alle sedi destinatarie del servizio;
- **non saranno quindi ammissibili servizi effettuati in assenza di accordo con l'ufficio Fabbisogni**;
- il servizio dovrà avvenire entro e non oltre il 28/11/2025;
- il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto in proporzione al valore dello stesso, è determinato sulla base della tabella A, annessa all'All. I.4 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e in attuazione del Provvedimento n. 240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche, nel seguente modo:

Euro 0	esenti i contratti di importo massimo previsto inferiore a euro 40.000
euro 40	per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000
euro 120	per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000
euro 250	per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.000.000
euro 500	per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 5.000.000 e inferiore a euro 25.000.000
euro 1.000	per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 25.000.000

- e, se dovuta, inviata via mail a: gare.educativo@comune.venezia.it;
- ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nel caso in cui l'affidatario si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 94, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., viene prevista la risoluzione del contratto in essere e il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni regolarmente eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, decurtando gli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto nonché la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante nel caso in cui non si sia avvalsa della facoltà di cui all'art. 124, comma 2, del medesimo D.Lgs.;
 - il partecipante dovrà allegare obbligatoriamente documentate esperienze pregresse autodichiarate nella gestione di forniture analoghe, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati (per ogni anno);
 - il partecipante dovrà allegare obbligatoriamente la dichiarazione della

situazione occupazionale, ai sensi dell'art. 47 della L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021);

- l'Amministrazione Comunale procederà alla verifica della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto offerto e il pagamento delle fatture avverrà soltanto dopo tale verifica;
- **SI RACCOMANDA IN SEDE DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA, DI INDICARE NEL MePA L'IMPORTO AL NETTO DEGLI ONERI FISCALI;**
- l'operatore economico eseguirà il servizio come da offerta, previa emissione del "Rapportino di lavoro" con l'esatta indicazione dei relativi lavori eseguiti;
- qualora il fornitore non effettuasse o ritardasse il servizio rispetto ai tempi stabiliti, il committente si riserva la facoltà di provvedere all'affidamento del servizio di pulizia altrove, anche a prezzi superiori rispetto a quello contrattuale, salva e impregiudicata l'applicazione della penale di cui al punto 6) "Inadempienze e penalità";
- trattandosi di compravendita, non è riconosciuta alcuna revisione del prezzo pattuito, in quanto l'oggetto del contratto consiste in una prestazione a esecuzione istantanea ancorché con prestazioni differite;
- tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana o con traduzione giurata.

5) Controlli

Ai sensi della deliberazione ANAC n. 497 del 29/10/2024 e all'art. 31, comma 2, dell'All. II.14 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'Amministrazione Comunale procederà alla verifica della corrispondenza dei prodotti/servizi forniti rispetto a quanto offerto sia per la tipologia che per i quantitativi e il pagamento delle fatture avverrà soltanto dopo tale verifica.

Il fornitore consegnerà gli articoli richiesti previa emissione del "Documento di Trasporto" con l'esatta indicazione delle relative Quantità e Qualità.

Qualora il fornitore non effettuasse o ritardasse la fornitura/il servizio rispetto ai tempi stabiliti, il committente si riserva la facoltà di provvedere all'acquisizione dei prodotti /servizi richiesti altrove, anche per qualità differenti o a prezzi superiori rispetto a quello contrattuali, salva e impregiudicata l'applicazione della penale di cui al punto 6) "Inadempienze e penalità".

L'Amministrazione Comunale richiede:

- all'affidatario l'invio via mail del certificato di regolare esecuzione della fornitura/del servizio (vedi art. 12 "Pagamenti");
- al personale delle sedi dove verrà effettuato il servizio la conferma o meno via mail dell'avvenuta esecuzione del servizio/fornitura.

Qualora la fornitura/ il servizio non sia conforme a quanto richiesto, con presentazione di evidenze fotografiche, l'affidatario verrà contattato per il rifacimento/sostituzione o il completamento del servizio/fornitura, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale.

6) Inadempienze e penalità

Qualora durante l'esecuzione del servizio, siano rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente contratto, il committente si riserva la facoltà di

procedere all'applicazione delle seguenti penalità:

- a) ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in caso di ritardo oppure di mancato servizio nel termine stabilito decorrente dalla trasmissione dell'ordinativo: in tal caso la penalità sarà calcolata in misura variabile – tra lo 0,5‰ (0,5 per mille) e l'1,5‰ (uno, cinque per mille) del valore netto del contratto - per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo netto contrattuale. L'importo della penale sarà individuato considerando:
- il numero di giorni di ritardo;
 - l'importo del contratto;
 - l'entità delle conseguenze legate al ritardo;
- in questo caso, la Stazione Appaltante potrà procedere con la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali;
- b) fornitura di un servizio diverso da quello indicato senza adeguata motivazione tecnica o esecuzione parziale o non conforme alle prescrizioni tecniche e qualitative previste: penalità pari al 5‰ (cinque per mille) dell'intero servizio;
- c) utilizzo di prodotti e materiali non conformi a quanto stabilito dalle normative vigenti in Italia e nell'UE;
- d) nel caso in cui l'affidatario non adempia alla fornitura del servizio, il Committente ha facoltà di provvedere altrove anche per qualità migliore e prezzo superiore, con diritto di rivalsa, per il danno subito, nei confronti del fornitore inadempiente.

Le somme, così determinate a titolo di penali, verranno direttamente detratte dall'importo dei corrispettivi dovuti.

7) Dettaglio pulizie straordinarie:

Pulizia straordinaria in profondità delle cappe con utilizzo di **macchine professionali**, presso le sedi indicate nell'allegato "Scheda offerta".

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle norme di legge in materia di protezione dei lavoratori durante il lavoro e dell'ambiente e devono riportare nella scheda tecnica le emissioni acustiche espresse in pressione sonora;

il servizio di pulizia dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 51 del 29/01/2021 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti", al Regolamento (CE) n. 648/2004 che mira a garantire che i detergenti siano sicuri per la salute umana e l'ambiente, e al D.M. 14/04/1996 relativo alla normativa antincendio per la manutenzione delle cappe aspiranti;

i prodotti detergenti a basso impatto ambientale inoltre dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle normative vigenti in Italia e nell'UE; per ognuno di essi deve essere fornita la scheda di sicurezza prevista dalla normativa comunitaria.

Tutti i prodotti chimici utilizzati per la pulizia, disinfezione, sanificazione

(detergenti, sanificanti, disincrostanti, disinfettanti, emulsioni polimeriche, ecc.) devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme esistenti in materia di biodegradabilità, dosaggio, avvertenze di pericolosità, ecc., in modo da poter garantire al Comune che il loro uso sarà sempre compatibile con le linee guida del "Green Public Procurement".

L'affidatario deve presentare la lista completa dei prodotti per le pulizie conformi ai CAM che verranno utilizzati, che riporti:

la denominazione o la ragione sociale del fabbricante o, se diverso, del responsabile all'immissione al commercio;

il nome commerciale di ciascun prodotto;

la funzione d'uso;

le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 eventualmente possedute.

In assenza di etichette, i prodotti devono essere in possesso di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025 a norma del Regolamento (CE) 765/2008, redatti in conformità a quanto previsto nella sezione verifiche dei CAM dei detergenti per le pulizie.

In assenza di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 l'affidatario può produrre dei mezzi di prova alternativi.

8) Oneri e responsabilità dell'affidatario

Sono a carico dell'affidatario tutti i materiali necessari per espletare il servizio.

L'affidatario eseguirà il servizio come da offerta, previa emissione del "Rapportino di lavoro" con l'esatta indicazione dei relativi lavori eseguiti.

Il servizio dovrà comprendere anche la verifica del corretto funzionamento dell'impianto di aspirazione.

9) Cauzioni e garanzie

Il fornitore è responsabile, per l'intera durata del contratto, dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento delle attività e imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Il fornitore dovrà, pertanto, provvedere alla stipula di una polizza di assicurazione contro danni a persone o cose che fossero arrecati dal proprio personale nell'espletamento del servizio.

Copia della predetta polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio dell'espletamento del servizio.

Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni alle merci o attrezzature necessarie per lo svolgimento della fornitura dei servizi/beni, depositate in luoghi non autorizzati, nonché per danni provocati a persone o cose di proprietà del Committente o di terzi durante le operazioni di scarico della merce.

10) Subappalto

È nullo l'accordo con cui l'affidatario affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni. Possono essere affidate a terzi solo parte delle prestazioni oggetto del contratto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

L'affidatario, ove voglia ricorrere al subappalto, dovrà dichiarare all'atto

dell'offerta la parte della fornitura che intenda subappaltare. Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 209/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 36/2023" (c.d. Decreto Correttivo), l'affidatario ha l'obbligo di subappaltare almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili a piccole e medie imprese, o di indicare una diversa percentuale per motivi legati all'oggetto o al mercato.

L'affidatario ha l'obbligo di inserire nei contratti di subappalto le clausole di revisione prezzi e di applicare il proprio CCNL, o un contratto equivalente, garantendo pari tutele economiche e normative.

Nel caso in cui intenda avvalersene, a norma dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sia l'appaltatore che il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione comunale relativamente alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La mancata indicazione, in sede di presentazione del preventivo, delle prestazioni che l'operatore economico intende subappaltare a terzi comporterà il divieto di subappalto delle medesime.

Nel caso in cui l'affidatario intenda avvalersi di prestazioni rese da terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione di servizio e/o fornitura sottoscritti precedentemente all'indizione della procedura di affidamento in oggetto, non configurandosi come attività affidate in subappalto ai sensi dell'art. 119, comma 3, lettera d), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., i relativi contratti dovranno essere depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è fatto divieto al subappaltatore di affidare a sua volta in subappalto le prestazioni oggetto del contratto.

Il divieto di subappalto a cascata mira a garantire un maggiore controllo sulle prestazioni contrattuali e una migliore tracciabilità dei flussi economici, riducendo il rischio di opacità e irregolarità; inoltre contribuisce a ridurre i rischi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto il subappaltatore principale ha un controllo diretto sui soggetti che eseguono le prestazioni.

11) Quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

12) Pagamenti

In ottemperanza all'art. 25 del D.L. 66/2014, il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica.

L'affidatario dovrà inviare la fattura correttamente intestata all'Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio,

come da art. 1, commi da 209 a 213, della L. 244/2007 e da D.M. 55/2013.
Di seguito si riportano i dati salienti per la compilazione del documento sul sistema di interscambio:

Denominazione Ente:	COMUNE DI VENEZIA
Codice univoco ufficio:	UFWX64
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Codice Fiscale e Partita IVA	00339370272
Nel campo "Causale"	nome della scuola

Si prega di aggiungere nell'oggetto, nel campo "descrizione" o "note" della fattura la seguente dicitura: "Da assegnare a 21_0801C0".

L'affidatario dovrà emettere le fatture solamente a servizio ultimato.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica a seguito della verifica della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto offerto e il pagamento delle fatture avverrà soltanto dopo il ricevimento del "Rapportino lavori".

L'affidatario dovrà far pervenire all'ufficio Fabbisogni alla mail fabbisogniscuole@comune.venezia.it "Rapportino lavori" dopo ogni servizio effettuato.

L'esecuzione del servizio dovrà corrispondere esattamente al relativo "Rapportino lavori".

Il rapportino di lavoro, su carta intestata dell'affidatario, deve riportare esattamente l'insieme degli interventi che sono stati svolti presso la scuola, i materiali utilizzati a carico di quest'ultimo, le ore di intervento o qualsivoglia informazione che sia importante per poi stilare la fattura. Deve apportare anche la firma da parte dell'operatore incaricato della scuola, per accettazione delle attività svolte.

L'affidatario deve farsi rilasciare dalla sede dell'intervento di pulizia una dichiarazione in cui si attesta la conclusione dei lavori di pulizia e che sono stati svolti correttamente.

La fattura non deve superare il totale del preventivo.

Qualora le fatture emesse non siano conformi a quanto richiesto, verranno restituite.

Si ricorda che gli asili nido sono attività commerciali, di conseguenza le fatture riferite agli interventi presso i nidi sono soggette a REVERSE CHARGE, mentre per gli interventi presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I° grado si applica lo Split Payment.

In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione delle fatture che pertanto saranno restituite all'affidatario; quest'ultimo, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere le fatture.

L'Amministrazione comunale non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti

provocati da cause non imputabili alla stessa.

Il fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito, nel caso in cui la merce oggetto del reso (verificatosi quest'ultimo per motivi di difformità di quantità e/o qualità) sia già stata fatturata. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione degli estremi della fattura.

Si fa presente che la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. 633/1972, con il quale viene stabilito, per le pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette Amministrazioni non siano debtrici d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA. In base a tale meccanismo, le Pubbliche Amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto, l'IVA addebitata loro dai fornitori. Al fornitore verrà quindi versato l'importo dovuto al netto dell'IVA.

13) Tracciabilità dei flussi finanziari

Si richiamano inoltre gli obblighi derivati dall'art. 3 ("Tracciabilità dei flussi finanziari") della L. 136/2010 e ss.mm.ii., che ha imposto alle stazioni appaltanti e agli appaltatori, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture, l'adozione di comportamenti finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari posti in essere in esecuzione dei relativi contratti.

A tale scopo codesto operatore economico dovrà trasmettere al committente la dichiarazione contenente gli estremi del conto dedicato alla prestazione in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

14) Oneri previdenziali assicurativi

L'affidatario si obbliga ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dal C.C.N.L. e dai contratti collettivi territoriali in vigore per la fornitura di cui trattasi e dovrà comunicare al committente i dati per poter procedere all'acquisizione del DURC.

15) Sicurezza sul lavoro e obblighi di cui art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'affidatario ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e di assicurare, da parte dei propri dipendenti, l'osservanza degli adempimenti e delle misure di sicurezza.

A seguito della preliminare valutazione effettuata dal Committente non sono rilevabili rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto presso le scuole sopra citate, per le quali è necessario adottare misure che comportano costi; la quantificazione dei costi della sicurezza da interferenza pertanto è pari a zero, come si evince dal DUVRI allegato.

L'affidatario, nell'esecuzione del contratto, è tenuto a osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei

lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente e a farle rispettare ai propri dipendenti e agli eventuali subappaltatori. Qualsiasi violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sarà contestata all'affidatario per iscritto.

Qualora l'affidatario, già richiamato, risultasse per la seconda volta inadempiente alla stessa prescrizione, l'Amministrazione comunale considererà il fatto come grave illecito professionale.

16) Obblighi dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, approvato con D.P.R. 62/2013 come modificato dal D.P.R. 81/2023 e dal Codice di Comportamento interno vigente così come da ultimo modificato con D.G.C. 78/2023. A tal fine l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario copia dei suddetti Codici di comportamento. L'affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e, su richiesta, a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi previsti di cui ai Codici di Comportamento succitati può costituire causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la presente Amministrazione indica come contratto collettivo nazionale da applicarsi preferibilmente il CCNL Industria Metalmeccanico.

A ogni modo, come da comma 3 del su citato articolo, l'operatore economico può applicare anche CCNL alternativo; in tal caso, unitamente all'offerta, dovrà presentare autodichiarazione con cui confermerà che il CCNL applicato prevede le medesime garanzie di quello sopra indicato.

In ogni caso, e che si applichi il CCNL indicato dall'Amministrazione comunale e che si applichi CCNL alternativo, l'operatore economico dovrà altresì produrre dichiarazione con cui si impegna ad applicare il CCNL indicato per tutta la durata del contratto.

L'affidatario deve non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa a ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

17) Sospensione e risoluzione e cessione del contratto

Ferme restando le ipotesi di sospensione del contratto di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., si applica quanto disposto dall'art. 122 del medesimo D.Lgs. in materia di risoluzione dell'accordo contrattuale al verificarsi di tutte le fattispecie individuate.

Il contratto potrà essere risolto anche in queste fattispecie:

- violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; costituiscono

gravi violazioni definitivamente accertate quelle di cui all'All. II.10 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- nei casi di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o in corso di un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, dall'art. 186-bis, comma 5, del regio decreto 267/1942 e dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- nei casi di fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico;
- nel caso in cui si accerti la sussistenza di gravi infrazioni delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nonché degli obblighi in ambito ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/02/2014;
- laddove emergano, comprovati con mezzi adeguati dalla stazione appaltante come descritti dall'art. 98 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., gravi illeciti professionali in capo all'operatore economico tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- nell'ipotesi in cui sussistano conflitti di interesse ai sensi di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., non diversamente risolvibili o, ancora, nel caso in cui si accerti una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto, non risolvibile con modalità meno intrusive oppure si accerti l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- violazione del divieto di cessione del contratto secondo quanto disposto dal presente articolo;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti prodotti presso la stazione appaltante;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione, errore grave nell'esercizio delle attività;
- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'appalto e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- per mancato rispetto del Protocollo di legalità rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della L. 190/2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità per un ammontare complessivo non

superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno;

- subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis, dell'art. 3, della L. 136/2010 e ss.mm.ii.; in tal caso l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne informano contestualmente il Comune e la prefettura-ufficio del Governo territorialmente competente;
- violazione, da parte dell'affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente, e di cui al Codice di comportamento interno del Comune di Venezia vigente.

A norma dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. si rammenta che nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. di importo inferiore a € 40.000.=, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Su tali dichiarazioni la stazione appaltante svolge gli opportuni controlli: qualora, in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva (se richiesta), alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

In caso di recesso si applicano le disposizioni previste all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, di risoluzione del contratto ai sensi del sopra citato art. 122 o di recesso del contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziaria di inefficacia del contratto, la stazione appaltante procede a consultare progressivamente i soggetti presenti nella graduatoria di gara, se esistente, oppure a consultare altro operatore economico, per la stipulazione di un nuovo contratto, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di pagare solo le prestazioni regolarmente eseguite e di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di porre a carico dell'operatore economico i maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.

18) Foro competente

Per eventuali controversie che dovessero sorgere, il Foro competente è quello di Venezia.

19) Clausole finali

- Per quanto non previsto nel presente Foglio "Condizioni Particolari di Contratto" valgono le norme di Legge e i successivi accordi eventualmente intervenuti fra le parti;
- in caso di discordanza con le prescrizioni del MePA prevalgono quelle contenute nel seguente Foglio "Condizioni Particolari di Contratto".

20) Trattamento tutela dati personali

1. Le parti danno atto che si è provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso;
2. le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure;
3. la stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it

21) Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e all'eventuale registrazione del presente "Condizioni Particolari di Contratto", ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell'affidatario.

22) Protocollo legalità

L'affidatario accetta il "Protocollo di legalità" sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto scaricabile dal sito internet al link:

23) FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico)

In ottemperanza all'art. 24 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il FVOE rappresenta lo strumento, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, di acquisizione delle informazioni certificate, comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici.

L'operatore economico deve essere registrato al servizio FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) attraverso la Banca dati ANAC, secondo la Delibera 464/2022 dell'ANAC, in attuazione dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in sede di presentazione delle offerte, l'operatore economico deve trasmettere alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale (FVOE), nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 100 nonché per le altre finalità previste dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto in data _____

Firma per accettazione
Il Legale Rappresentante*

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del medesimo D.Lgs.